



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Parini"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado
Via A. Meucci, 21 - 53049 TORRITA DI SIENA

Cod. fisc. 81004020525 – Cod. Min. SIIC80400C - Tel. 0577-685165

PEC: siic80400c@pec.istruzione.it - EMAIL: siic80400c@istruzione.it - SITO: ictorrita.edu.it

Torrita di Siena, 06/10/2025
CIRCOLARE n° 20 A.S. 2025/2026

A tutto il personale
che fruisce dei benefici della Legge 104/1992
Al sito – sezione circolari
Agli Atti

OGGETTO: Comunicazioni circa la richiesta e l'utilizzo dei permessi di cui alla LEGGE 104/92 art. 33 comma 3 o comma 6 relativo all'Anno Scolastico 2025/2026 -

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si ricorda alle SS.LL., qualora non lo avessero già fatto, di presentare conferma dell'istanza presentata nell'a. s. precedente.

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, nel rispetto degli artt.75 e76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente. La dichiarazione dovrà attestare che non sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione e alle dichiarazioni acquisite agli atti e che hanno consentito la concessione dei permessi medesimi.

Si chiede di verificare con la massima attenzione la data di scadenza delle certificazioni.

In caso di prima istanza, si comunica che la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità corredata dal verbale della Commissione Medica. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento (per il personale in servizio su più scuole).

Il modello per presentare l'autocertificazione è l'allegato n. 1: Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica (con mail a siic80400c@istruzione.it) ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Fruizione dei permessi di cui della Legge 104/92

I tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18, mentre per il personale ATA dall'art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi

Firmato digitalmente da MITA SANTONI

per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista (ore/giorni) degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Si coglie l'occasione per ricordare che i permessi non possono essere utilizzati per assistenza durante i ricoveri ospedalieri o in altre strutture diverse dal domicilio. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta sia accompagnata dalla documentazione medica che prescrive tale presenza come necessaria durante il ricovero. Pertanto il personale che fruisce dei benefici è tenuto ad informare tempestivamente la scuola su:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave,
- la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap grave da parte delle commissioni ASL/INP.

Si comunica infine che, ai sensi della normativa vigente, i permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. possono essere fruiti dal dipendente:

- previa presentazione di una programmazione mensile da consegnare o inviare per mail alla segreteria (siic80400c@istruzione.it) nei primi cinque (5) giorni del mese interessato, al fine di consentire l'organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell'Amministrazione;
- i permessi non saranno fruibili in giornate ricorrenti;
- nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta indirizzata al dirigente scolastico, il lavoratore potrà variare la giornata di permesso già programmata e comunicata.

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta.

Per i 3 giorni mensili, si precisa quanto segue:

- sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell'articolo 71 della legge n. 133/08);
- sono coperti da contribuzione previdenziale;
- sono utili a tutti gli effetti;
- non riducono le ferie;
- non riducono la tredicesima;
- non sono soggetti a recupero.
- sono tre al mese;

per i docenti sono fruiti esclusivamente a giorni, per il personale ATA sono fruibili anche a ore (18 ore totali nel mese, ma la richiesta non può essere mista: nello stesso mese o si chiedono i giorni o si chiedono le ore)

Uso improprio dei permessi

Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ricorda al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza.

Ricovero

L'accesso alla misura in parola è precluso se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

I permessi vanno concessi comunque in caso di ricovero a tempo pieno:

del minore disabile, se i sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare del disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine.

Firmato digitalmente da MITA SANTONI

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione

Italiadomani

I permessi sono, altresì, concessi quando il disabile si deve recare al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate. Tale ipotesi, infatti, interrompe il tempo pieno del ricovero e determina l'affidamento del disabile all'assistenza del familiare.

La presente disposizione decorre dal mese di **novembre 2025**.

La dirigente scolastica
Mita SANTONI *

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

SIIC80400C - AB2CC24 - CIRCOLARI - 0000020 - 06/10/2025 - UNICO - U

Firmato digitalmente da MITA SANTONI